



### Marco Tommasi

Docente per la sicurezza, Formatore BLSD e Primo Intervento Sanitario, RSPP, Coordinatore GTS Sport di AIAS, Socio AIAS



## Lavoro subordinato sportivo: qualche domanda e poche risposte sul tema della sicurezza

### La riforma dello sport

Il D.Lgs. n. 36/2021 e successive integrazioni e modifiche ha profondamente cambiato lo status delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), i cui legali rappresentanti vengono considerati come datori di lavoro, e dei relativi prestatori d'opera (atleti, tecnici, istruttori, allenatori ecc.), che vengono definiti come "lavoratori sportivi", indipendentemente dalla tipologia di collaborazione in essere (volontari, collaboratori, dipendenti, professionisti con partita IVA).

Il comparto rientra quindi nell'ambito delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

Un primo dato che emerge è che, in realtà, il mondo dell'associazionismo sportivo dilettantistico presenta una serie di peculiarità che lo distinguono dalle attività lavorative già normate dal TUSL, e che non sono state definite e chiarite in dettaglio dal legislatore.

### ■ Rapporto di collaborazione fra azienda e lavoratori come parametro per la sicurezza

In sostanza, è la tipologia di collaborazione che determina gli adempimenti in tema di sicurezza.

Se, infatti, un'ASD/SSD si avvale esclusivamente di volontari (che, in quanto tali, non percepiscono

reddito da lavoro), non ha nessun obbligo (DVR, DUVRI, RSPP, medico competente ecc.).

La prima domanda è: se un'azienda si avvale esclusivamente di personale che ha un'altra occupazione, e che si suppone sia – dato che presta la sua opera nel tempo libero – tecnicamente meno competente di un dipendente, di un professionista con partita IVA o di chi comunque percepisce un reddito a fronte di un impegno contrattuale costante, che lo equipara a qualsiasi lavoratore di un'azienda "normale", di conseguenza dovrebbe dotarsi di ogni possibile ausilio per essere in grado di rispondere con cognizione di causa alle sfide che la sicurezza sui luoghi di lavoro richiede.



In pratica, un datore di lavoro che nella vita lavorativa si occupa di altro, e che spesso presta la sua opera nel tempo libero e senza retribuzione, non è tenuto ad avvalersi degli strumenti e delle figure che possono coadiuvarlo nell'espletamento delle proprie mansioni che, nel caso di DVR e RSPP, non sono cedibili o condivisibili con nessun altro.

Ci troviamo quindi in una duplice situazione di minor capacità di prevenire e gestire gli eventi accidentali, e di minor tutela del datore di lavoro.

### ■ L'associazionismo sportivo dilettantistico

Nell'ambito dell'associazionismo sportivo dilettantistico si passa da strutture con qualche decina di associati, che svolgono attività in una palestra scolastica, che ha come unica fonte di reddito il tesseramento dei soci e l'autofinanziamento, a realtà di grandi dimensioni che erogano corsi a pagamento, gestiscono o sono proprietarie di impianti, e titolari di sponsorizzazioni.

Non c'è differenza fra una piccola attività commerciale e una grande azienda, dato che in entrambi i casi, troviamo titolari e dipendenti che prestano la propria opera a fronte di emolumenti e che devono necessariamente gestire bilanci in attivo.

La domanda, la cui risposta appare ovvia, è: una piccola realtà associativa, senza fonte di reddito dovuta all'erogazione di servizi, opererà autonomamente di "andare oltre" a quanto previsto dalla legge, per garantire la massima sicurezza possibile, o l'esenzione da obblighi normativi onerosi rappresenterà un ulteriore incentivo a non dotarsi di nulla più di quanto previsto dalla legislazione?

### ■ Un mondo variegato e difficile da inquadrare

Un datore di lavoro che opera nel tempo libero in un ambito che non è quello propriamente lavorativo, è "sicuramente" in possesso di conoscenze, competenze e capacità di analisi tali da consentire una valutazione approfondita e professionale delle problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro?



Teniamo conto che i “luoghi di lavoro” sono rappresentati da ambienti indoor, outdoor in spazi protetti (parchi pubblici, campi da golf ecc.), o rappresentati da ambienti naturali, laddove non esiste nessuna tutela se non quella rappresentata dagli sportivi che praticano l’attività, e in determinati casi da attrezzature, mezzi, dotazioni di sicurezza individuali o collettive.


Esistono numerose attività sportive individuali e di squadra nelle quali si può essere raggiunti solo in determinate condizioni e con tempistiche molto diverse (mare, montagna ecc.). Di quali complessità deve tenere conto dunque un DVR per attività come free climbing, navigazione d’altura, attività subacquea, ultramaratona? Perché durante lo svolgimento delle attività l’ambiente si modifica, così come le condizioni meteorologiche, le performance degli sportivi, la possibilità stessa di comunicare, le tempistiche per soccorsi ecc.

Una palestra è molto più simile a un’azienda artigiana che a una corsa ciclistica, eppure i “lavoratori” di

entrambi gli sport sono considerati alla stessa stregua e gli obblighi normativi sono i medesimi, fatto salvo il livello di rischio, che può variare, anche se accomuna molti sport estremamente diversi fra loro.

Per diversi sport, il livello di rischio accettato dal praticante è molto superiore al rischio zero, che formalmente dovrebbe essere l’obiettivo di ogni ambito lavorativo. Un pugile accetta il rischio di ferite, fratture, conseguenze per la salute, così come un qualunque sportivo accetta il rischio di infortuni legati alla pratica specifica.

Esiste una codifica degli infortuni “leciti” in relazione alla tipologia di attività, che possano ricondurre un evento accidentale nell’ambito dei rischi accettabili e accettati, che definisca linee guida per le associazioni, in modo da ridurli al massimo da un lato, e dall’altro permetta di poter intervenire anche su quelli non specifici (relativi a impianti elettrici, uso di videotermini, stress lavoro correlato ecc.), ma che possono comunque verificarsi?



## ■ Sicurezza come prodotto e non somma

La sicurezza è la risultante di diversi fattori, che sono specifici per ogni tipologia di attività:

- **Contesto** (esperti, principianti, competizione, allenamento, attività ludico-motoria ecc.)
- **Condizioni** (meteorologia, ambiente, stagione ecc.)
- **Personale** (volontari, professionisti, dipendenti ecc.)
- **Responsabili** (capo turno, comandante, capo allenatore ecc.)
- **Strumenti** (mezzi, dotazioni individuali e collettive, DPI ecc.)

I tre pilastri sui quali si incardina il D.Lgs. 81/2008 sono

- **Informazione**
- **Formazione**
- **Addestramento**

ma i percorsi seguiti dai lavoratori sportivi sono riferiti alle norme dettate dalle singole Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate, che solo in qualche caso recepiscono obblighi (ad esempio, l'obbligo di DAE e di adeguata formazione, che vede peraltro escluse le attività outdoor e quelle a basso impegno cardiovascolare), sanciti da apposite normative.

Il prodotto finale di obblighi puramente basati su aspetti contrattuali dei lavoratori sportivi, nessun tipo di indicazione specifica non dei singoli sport (che sono lasciati a eventuali ricerche interne o riferite all'ente di appartenenza), ma neppure dei rischi in relazione alle tipologie e delle macro aree sopra accennate, con una correlazione con quanto disposto in

generale dal D.Lgs. 81/2008, rende complicato dare una risposta certa all'ultima domanda: esistono linee guida che possano informare i datori di lavoro dei rischi specifici e generali?

La risposta è: dipende.

E in tema di sicurezza, non è certamente una risposta che esaurisce l'argomento, ma che in realtà apre un ventaglio di opzioni che pongono ulteriori domande, anziché tentare di inquadrare, se non proprio risolvere, il problema.



## Il ruolo di AIAS

In questo contesto edificato su domande per lo più senza risposte certe, il GTS Sport ha predisposto un Documento Tecnico Organizzativo che cerca di definire – senza la pretesa di voler risolvere – i dati del problema, inquadrando le tipologie di attività, stabilendo similitudini e analogie, analizzando una serie di sport, e soprattutto cercando di porre l'accento sull'aspetto fondamentale di ogni percorso che miri realmente ad affrontare le infinite problematiche relative alla sicurezza nel lavoro sportivo, ovvero la formazione, attraverso corsi e percorsi specifici che siano in grado di fornire un supporto tecnico, ma soprattutto di stimolare la consapevolezza di ogni sportivo, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e in relazione agli incarichi e alle responsabilità individuali.